

## **ACCORDO TRA IL DIPARTIMENTO UNIVERSITARIO CLINICO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E DELLA SALUTE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE E IL CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE (CSEN) PER ATTIVITÀ DIDATTICHE, DI STUDIO E DI RICERCA**

**Il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute dell'Università degli Studi di Trieste** con sede in Strada di Fiume n. 447, codice fiscale 80013890324 e partita IVA 00211830328, nel prosieguo del presente atto denominato "Dipartimento", nella persona del Direttore rappresentante pro tempore Prof. Nicolò de Manzini, nato a Trieste il 5/6/1956, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, nominato con il decreto rettorale n. 471/2018 del 6 luglio 2018, autorizzato alla stipula ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera f) dello Statuto, autorizzato alla stipula del presente Accordo con deliberazione del Consiglio di Dipartimento del giorno 08/02/2022;

**E**

**Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN)**, con sede legale in ROMA, Via L. Bodio 57 - codice fiscale 80192090589 e partita IVA 03562281000 nel prosieguo del presente atto "CSEN", ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, dal Ministero dell'Interno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal MIUR, rappresentato da Proietti Francesco, nato a Vignanello (VT) il 17/10/1954, in qualità di Presidente pro-tempore, autorizzato alla stipula del presente Accordo;

### **Premesso che**

- il CSEN ha come propria attività principale la promozione di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediate iniziative di carattere sportive, ludico motorie di base e ricreative dopolavoristiche;
- il CSEN ha interesse a sviluppare forme di collaborazione con il Dipartimento in vari settori, quali ricerca e formazione in campo biomedico e oncologico che coinvolga anche attività in natura connesse a quelle del Forest Bathing e del settore delle discipline bionaturali;
- il CSEN dispone di strutture e dipendenze periferiche, nonché di 'know-how' che può mettere a disposizione del Dipartimento;
- il Dipartimento ha interesse di attivare collaborazioni tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche e le imprese, al fine di raccordare le attività formative e di ricerca con le esigenze del mondo produttivo;
- il Dipartimento interesse ad integrare le proprie attività formative con lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso enti o imprese;

**convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1 - OGGETTO**

Il Dipartimento e il CSEN si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrata nei settori di comune interesse.

La collaborazione riguarderà il campo della realizzazione di seminari e dello svolgimento di progetti di ricerca comuni e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori settori o strutture delle Università contraenti, previo scambio di lettere tra le parti interessate.

### **Articolo 2 – ATTIVITÀ**

Il Dipartimento e il CSEN si impegnano a sviluppare collaborazioni dell'istruzione e della ricerca, attraverso:

- a) *lo svolgimento di periodi di tirocinio aziendale di studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento presso il CSEN: tali periodi di tirocinio (stage) saranno regolati – con apposita convenzione – in base alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV della LR 26 luglio 2005, n. 17, e del D.M. del*



Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri della P.I. e del MURST, n. 142/98;

- b) svolgimento di Tesi di Laurea da parte di studenti su temi proposti sia dal Dipartimento che dal CSEN;
- c) sviluppo delle ricerche congiunte o in collaborazione;
- d) scambio di docenti, ricercatori e personale tecnico;
- e) accettazione di Borsisti e Dottorandi;
- f) interscambio di documentazione e pubblicazioni scientifiche e reti telematiche;
- g) organizzazione di convegni, seminari, e riunioni scientifiche, stabilite in comune accordo;
- h) svolgimento, da parte di personale del Dipartimento di seminari e conferenze;
- i) svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato del CSEN, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica svolta presso il Dipartimento nei limiti della normativa vigente;
- j) promozione e divulgazione dei risultati conseguiti nei progetti di interesse comune.

### **Articolo 3 – CONTRATTI ATTUATIVI**

Il Dipartimento e il CSEN si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici scambi di lettere o contratti attuativi, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente Accordo.

A tal fine, ogni singolo contratto attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

- l'obiettivo specifico della collaborazione;
- le forme di collaborazione per la sua realizzazione;
- le modalità e i tempi per la sua realizzazione;
- le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;
- l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", cui far ricadere gli obblighi di legge.

### **Articolo 4 - DURATA**

Il presente accordo ha efficacia per 5 anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tacitamente, una sola volta, per ulteriori 3 anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

### **Articolo 5 – COMITATO SCIENTIFICO**

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto da 2 rappresentanti designati da ciascuna parte contraente.

Il Comitato Scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all'attenzione del Consiglio di Dipartimento e di CSEN.

### **Articolo 6 – ONERI ECONOMICI**

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi di cui all'articolo 3.

### **Articolo 7 – COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Trieste ha stipulato le coperture assicurative previste per legge, e in particolare:

- Polizza "Responsabilità civile verso terzi" n. ITCASC17605 di CHUBB European Group SE con scadenza il giorno 31/12/2022 per danni a persone e cose causati a terzi;
- polizza "Infortuni" n. 404324745 di Axa Assicurazioni S.p.A. scadenza 31/12/2022, a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli Studi, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili ai fini del presente Accordo.

Il CSEN dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura "Responsabilità civile



verso terzi" n. .... rilasciata dalla Compagnia ..... con scadenza al giorno ..... per danni a persone e cose dei quali sia tenuto a rispondere.

Le parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio, riservandosi di apportare variazioni – ove necessario – alle condizioni normative previste per legge.

#### **Articolo 8 - ASSICURAZIONI INAIL**

Il Dipartimento dichiara che l'Università garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'impresa/ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento.

#### **Articolo 9 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 7 E 8**

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso CSEN, CSEN si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al Dipartimento onde consentire al Dipartimento stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;

- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Dipartimento si impegna a segnalare immediatamente l'evento (facendo riferimento al numero di polizza) al CSEN onde consentire a CSEN stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

#### **Articolo 10 - PRIVACY**

Le parti si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza durante l'esecuzione del presente atto nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") nonché dal D.lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

In particolare, garantiscono l'osservanza delle garanzie previste in favore degli interessati, attraverso l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative.

Le parti, inoltre, si impegnano a fornirsi reciproca assistenza in relazione:

- alle richieste che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento;

- alle eventuali procedure di valutazione di impatto del trattamento applicate ai sensi dell'art. 35 del Regolamento;

- alle richieste di cooperazione formulate dall'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 del Regolamento.

Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l'altra, nonché di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 del Regolamento.

#### **Articolo 11 – FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Trieste.

### Articolo 12 - SPESE

Il presente Accordo, sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo in caso d'uso (art. 24, Tariffa, Allegato A, Parte seconda – D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 1 e 4 della Tariffa – parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Trieste, ai sensi del DM 17/01/2014, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481/1993.

Letto e sottoscritto digitalmente,

Università degli Studi di Trieste  
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute  
Prof. Nicolò de Manzini

Centro Sportivo Educativo Nazionale  
Il Presidente Nazionale  
Prof. Francesco Proietti

